



CITTA' di SALEMI

Provincia Regionale di Trapani

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DI INTERVENTI ASSISTENZIALI ECONOMICI

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 14/09/2009**

Art. 1

OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, nell'ambito di principi dettati dall'art. 38 della Costituzione, dalla L.R. n. 22/86 e della legge n. 328/2000, disciplina gli interventi di assistenza economica attuabili dall'Amministrazione Comunale in favore di soggetti e/o di nuclei familiari che versano in condizioni economiche di disagio economico.

L'assistenza economica deve considerarsi come uno dei servizi di base, in grado di rimuovere le cause che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione individuale e familiare.

Detto servizio, forse per molto tempo a torto ritenuto come l'unica modalità di intervento, deve essere, quindi, attivato contemporaneamente ad altri interventi, ai quali va data dunque la giusta rilevanza. Il contributo finanziario, pur non essendo risolutivo, dovrebbe comunque essere orientato sempre ad aggredire almeno alcuni aspetti della condizione di bisogno del singolo o del nucleo familiare.

Di qui l'esigenza e l'essenzialità di rendere disponibile e fungibile una vera e propria rete di altri servizi socio-assistenziali attraverso i quali mettere in condizioni il cittadino di fronteggiare ogni situazione in difficoltà individuando per lui sbocchi positivi.

La disciplina regolamentare attua la normativa regionale vigente in materia di assistenza e si prefigge lo scopo di razionalizzare il relativo procedimento amministrativo e di assicurare l'uniformità degli interventi assistenziali attraverso l'individuazione di appositi criteri e modalità l'uniformità degli interventi assistenziali attraverso l'individuazione di appositi criteri e modalità per la determinazione dei contributi, in relazione all'indigenza dei richiedenti.

Art. 2

DESTINATARI DELL'ASSISTENZA ECONOMICA

Sono destinatari degli interventi *i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età* residenti nel Comune di Salemi o con domicilio di soccorso che versino in condizioni di disagio economico derivanti da mancanza totale od inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.

Gli interventi possono eccezionalmente riguardare cittadini non residenti nel territorio comunale, qualora sussistono motivi di urgenza o in caso di improrogabile esigenza assistenziale. Viene, inoltre, garantita:

- a) assistenza economica a nuclei familiari e *singoli individui* in stato di bisogno;
- b) assistenza economica a famiglie bisognose di detenuti e/o vittime del delitto;
- c) interventi a favore delle ragazze madri.

Art. 3

DOMICILIO DI SOCCORSO

- 1) Il domicilio di soccorso, quando è prescritto dal presente regolamento per l'accesso ai servizi ed agli interventi assistenziali, si realizza allorché il soggetto bisognoso abbia abitato per almeno *un anno* nel Comune, senza notevoli interruzioni, ovvero, ed in subordine, quando lo stesso soggetto bisognoso sia nato nel Comune senza riguardo alla legittimità nella nascita, e non sia in grado di far valere il domicilio di soccorso presso altro Comune dello Stato Italiano.
- 2) Il domicilio di soccorso si perde con l'acquisto, sempre per dimora ultrabiennale, del domicilio di soccorso verso altro Comune.
- 3) Ove l'intervento assistenziale riguardi, oltre al richiedente, altri soggetti maggiorenni componenti il nucleo familiare, o il nucleo di convivenza di tipo familiare, o il nucleo di convivenza di tipo familiare, il requisito del domicilio di soccorso dovrà essere posseduto anche da questi ultimi, limitando, comunque, l'intervento assistenziale ai soggetti che vantino tale requisito.

- 4) Eventuali incertezze in ordine all'individuazione del domicilio di soccorso andranno risolte in base alla disciplina normativa in materia, tenendo, ove necessario, degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 4

FORME DI INTERVENTO ECONOMICO

Le forme di intervento economico si articolano in:

- a) Assistenza economica continuativa con l'erogazione mensile di un contributo;
- b) Assistenza economica temporanea con l'erogazione di un contributo per un periodo non superiore a tre mesi;
- c) Assistenza economica straordinaria con l'erogazione di un contributo "una Tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale *dovuta a caso fortuito o forza maggiore*;
- d) Assistenza Economico Finalizzata (servizio civico), Tutte le forme di aiuto economico concesse dall'Amministrazione, ai sensi del presente regolamento, non hanno diritto di continuità per gli anni successivi, ove è possibile fatte le dovute eccezioni per norma di legge o per un giustificato motivo, l'Amministrazione Comunale dovrà preferire la forma di assistenza di cui alla precedente lettera D.

Competerà all'Assistente Sociale proporre il tipo di intervento ritenuto più idoneo per la risoluzione del caso, mentre il Comando dei Vigili Urbani provvederà ad accertare le condizioni economiche del nucleo familiare.

Art. 5

ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

E' un intervento economico consistente in un contributo mensile da erogare a persone sole o a nuclei familiari che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari.

Detto intervento è limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato. L'erogazione del contributo potrà avere durata fino ad un massimo di mesi sei, e potrà essere interrotta in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate.

E' proporzionata alla situazione complessiva del richiedente: reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria e, comunque, l'assistito dovrà trovarsi nelle condizioni di assistibilità di cui all'art. 8.

Ai soggetti richiedenti che siano per età o condizione fisica idonei a svolgere attività lavorativa, l'assistenza economica continuativa verrà concessa solo ed esclusivamente a seguito di prestazione lavorativa (servizio civico) regolamentato dall'art. 9.

Art. 6

ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA

Per assistenza economica in forma temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre ed in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente o il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

L'entità del contributo mensile è commisurata all'eccezionalità dell'evento, è finalizzata al superamento della situazione contingente ed è proporzionata alla situazione complessiva del richiedente: reddito e consumo, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria, comunque dovrà trovarsi nelle condizioni di assistibilità di cui all'art. 9. Sono da considerarsi per situazioni personali o familiari contingenti le seguenti ipotesi:

- a) Malattie di un componente del nucleo familiare tale da comportare un notevole esborso di denaro;
- b) Perdita delle fonti di reddito del capofamiglia;
- c) Morte del soggetto del sostentamento familiare;
- d) Stato di separazione, anche di fatto, dei coniugi
- e) in ogni altro caso non specificatamente previsto assimilabile ai precedenti.

Qualora il richiedente sia in condizioni psico-fisiche idonee a svolgere attività lavorative, l'assistenza economica temporanea verrà concessa solo ed esclusivamente a seguito di prestazione lavorativa (servizio civico) regolamentata all'art. 7.

Art. 7

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

E' un intervento economico "una tantum" rivolta a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare, un improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito familiare. Sono da ritenersi situazioni impreviste ed eccezionali:

- a) Gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal S.S.N.;
- b) Un evento catastrofico che incide sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare(incendio, crollo dell'abitazione, incidente automobilistico, perdita del capo famiglia, perdite di attrezzature di lavoro, *dovuti a caso fortuito o forza maggiore*);
- c) Stato di separazione dei coniugi ove non si dà luogo a forma di assistenza economica temporanea;
- d) Intervento ricovero sanitario per uno dei componenti il nucleo familiare per patologie di particolare gravità ed a seguito di documentazione-certificazione medica che attesti la necessità di ricoveri a presidi sanitari, purchè non ammessi a contemporanei contributi dell'autorità sanitaria;
- e) Ogni altra situazione assimilabile ai casi precedenti.

La misura di detto contributo è commisurata alla situazione complessiva del richiedente: reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria che l'assistito dovrà, comunque, trovarsi nelle condizioni di assistibilità di cui al successivo art. 8.

In ogni caso il contributo non potrà superare il 70% della spesa sostenuta e documentata, per un importo la cui entità varia da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.500,00.

Tale contributo potrà essere concesso solo una volta durante l'arco dell'anno.

Art. 8

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA URGENTE O DI EMERGENZA

- 1) Per fare fronte ad esigenze particolarmente urgenti o di emergenza, l'amministrazione comunale su proposta dell'ufficio servizi sociali, provvede ad erogare un contributo straordinario da determinare, entro il limite di € 500,00, in relazione al motivo del bisogno ed alla composizione del nucleo familiare.
- 2) Nel contesto dell'istanza finalizzata alla concessione del contributo straordinario ed urgente l'interessato dovrà:
 - esplicitare le particolari esigenze assistenziali e i motivi di urgenza adottati a sostegno della richiesta, comprovandoli ove possibile, con idonea documentazione:
 - dichiarare la consistenza del proprio nucleo familiare:
 - esplicitare la condizione di disagio economico avvertita mediante esibizione dell'attestazione ISEE e alle circostanze particolari addotte a sostegno dell'istanza.

Art. 9
**CONTRIBUTO STRAORDINARIO SULLE SPESE FUNERARIE PER GLI
INDIGENTI**

- 1) Qualora decedano soggetti indigenti privi di assistenza familiare o appartenenti a nuclei familiari che versano in uno stato di disagio economico tale da non consentire il sostenimento delle spese funerarie, l'Amministrazione Comunale interviene economicamente accollandosi al spesa relativa all'acquisto della cassa funebre, di tipo economico e al trasporto della salma dal luogo di decesso al cimitero comunale.
- 2) L'intervento contributivo di cui al presente articolo in relazione all'urgenza determinata da evidenti ragioni igienico-sanitarie, viene attuato con ordinanza del Sindaco.

Art. 10
ASSISTENZA ABITATIVA

- 1) L'Amministrazione Comunale al fine di consentire a soggetti/nucleiche versano in grave stato di disagio economico di vivere in ambiente di tipo familiare può accordare agevolazioni contributi a titolo di assistenza abitativa.
- 2) Al contributo economico per l'assistenza abitativa possono accedere, secondo i parametri di seguito riportati, i cittadini residenti nel Comune da almeno un anno, in stato di bisogno, con reddito complessivo familiare non superiore alla pensione minima INPS, non proprietari di beni immobili, ad esclusione della casa in cui abitano, né di beni mobili ad esclusione di quelli necessari per il lavoro presso la deambulazione, che siano nella condizione di dimostrare l'indisponibilità di soggetti obbligati agli alimenti.
- 3) L'intervento assistenziale si concretizza attraverso un contributo da accordare mensilmente, a titolo di rifusione delle spese di conduzione dell'abitazione, secondo i seguenti criteri:
 - Le spese per l'affitto dell'abitazione in ragione del 50% del canone mensile di locazione come definito dalla normativa sull'equo canone e comunque fino ad un importo massimo mensile di € 80,00;
 - Le spese per luce e riscaldamento dell'abitazione in ragione del 30% del relativo canone bimestrale e comunque fino ad un importo massimo di € 80,00 per ogni bimestre;
- 4) Per favorire la permanenza degli anziani ultra settantacinquenni nel proprio naturale ambiente di vita, semprechè sussistano i requisiti di cui al precedente comma, l'Amministrazione può concedere un contributo economico finalizzato all'assistenza abitativa, entro i seguenti limiti:
 - a) Fitto (se il richiedente non è proprietario di beni immobili)

Limite massimo mensile	€ 80,00
Canone acqua, telefono, gas, luce	
Limite massimo mensile complessivo	€ 100,00
 - b) Spese per allacciamento ENEL/ una tantum **€ 150,00**
 - c) *Spese necessarie ed urgenti per piccole riparazioni e manutenzioni abitative*

Limite massimo annuo	€ 500,00
----------------------	-----------------
- 5) Il contributo di cui ai precedenti commi, previa istanza al Sindaco corredata dalla documentazione prevista all'Art. 8 comma 2°, oltre che da una copia autentica del contratto di locazione e dalle ricevute/ fatture / bollette in originale, verrà concesso per un periodo di mesi tre rinnovabili su proposta motivata dell'ufficio di servizio sociale e comunque per un periodo non superiore a sei mesi annui. Per cittadini

anziani ultra settantacinquenni, il contributo verrà concesso per un periodo di mesi sei, rinnovabile, su proposta motivata dal servizio sociale e comunque per un periodo non superiore a mesi dodici.

- 6) Per i cittadini portatori di handicap grave l'assistenza abitativa può essere erogata mediante pagamento di una quota parte del canone di locazione dell'alloggio di abitazione e fino alla concorrenza del complessivo canone di locazione di una unità immobiliare realizzata secondo la normativa vigente in materia di edilizia sovvenzionata.
- 7) *Può essere altresì concesso un contributo pari al 20% per spese sostenute per l'abbattimento delle barriere architettoniche per i soggetti portatori di disabilità motoria grave e permanente per facilitare l'accesso alle proprie abitazioni. Tale contributo può essere concesso previa autorizzazione e dopo la presentazione di apposita rendicontazione.*
- 8) Il contributo di assistenza abitativa è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica ad esclusione dell'assistenza economica straordinaria disciplinata dal precedente art. 7.

Art. 11

CONTRIBUTO IN FAVORE DI GESTANTI NUBILI , MADRI NUBILI E FAMIGLIE MONOPARENTALI

Ai sensi dell'artt. 6 e 7 della L. R. 22/86 e della L.R. n. 10 del 31/07/03 "Norme per la tutela e al valorizzazione della famiglia", viene tutelato il diritto alla vita e alla maternità favorendo un intervento finalizzato a prevenire le difficoltà derivanti dalla presenza di figli riconosciuti *da un solo genitore* con privazione di adeguato sostegno economico e familiare.

L'intervento suddetto è economicamente parametrato come segue:

- € 200,00 premio di riconoscimento del figlio;
- € 150,00 mensili per il figlio;
- € 120,00 mensili per il secondo figlio ed eventuali altri.

Il contributo viene concesso fino al raggiungimento del 14° anno di età del minore.

L'Ufficio di Servizio Sociale vigila sul persistere delle situazioni che hanno determinato al corresponsione dell'assistenza economica. Agli effetti della vigilanza il servizio predispone accertamenti periodici sulla persistenza e sulla cessazione delle cause valutate all'atto dell'ammissione del soggetto all'assistenza economica.

Art. 12

SOSTEGNO ECONOMICO MEDIANTE INTERVENTI ASSISTENZIALI IN NATURA

In presenza delle condizioni e dei presupposti fissati dalle successive norme, si può dare corso ad interventi di assistenza economica a soggetti bisognosi mediante fornitura di generi alimentari, di vestiario, di suppellettili e di materiale vario;

- 1) Sotto l'aspetto giuridico gli interventi in natura di cui al precedente comma costituiscono una particolare forma di assistenza economica, la cui entità è corrispondente all'incidenza finanziaria dei beni forniti a titolo assistenziale,
- 2) L'assistenza in natura è alternativa ad altre forme di assistenza economica ad esclusione dell'assistenza economica straordinaria disciplinata.

Art. 13

ASSISTENZA ECONOMICA IN NATURA A BISOGNOSI

- 1) Il Servizio Sociale con relazione motivata, qualora ritenga che il cittadino/nucleo familiare sia incapace di amministrare correttamente il contributo economico in denaro può disporre, semprecchè sussistano i requisiti, la concessione di "buoni

spesa" per l'acquisto di generi di prima necessità secondo il tipo di fabbisogno accertato e comunque nell'ambito della tipologia merceologica e dei limiti di spesa sotto specificati.

- a) Generi alimentari- ad esclusione di alcolici, superalcolici, vino e birra- nella misura massimi di €80,00 mensili per il primo componente il nucleo familiare aumentate di €30,00 per ogni componente oltre il primo e comunque fino ad un massimo di €200,00;
 - b) Vestiario nella misura massima di € 30,00 mensili per il primo componente aumentate di € 15,00 per ogni componente oltre il primo e comunque fino ad un massimo di € 80,00 mensili per l'intero nucleo familiare.
- 2) L'assistenza in natura, per entrambe le fattispecie merceologiche previste al precedente comma, soggiace al rispetto delle condizioni espressamente indicate al precedente art. 12, fatta salva la condizione derogativa di cui al successivo comma.
 - 3) Possono accedere al servizio di cui ai precedenti commi anche i cittadini temporaneamente presenti nel territorio comunale e i cittadini residenti che non abbiano ancora acquisito il domicilio di soccorso. In tal caso l'intervento assistenziale non potrà superare il periodo di mesi uno.
 - 4) Di norma, la fornitura dei generi di cui al precedente 1° comma viene operata mediante consegna al soggetto assistito di un buono di acquisto contenente l'indicazione dei prodotti da fornire e l'entità economica dell'intervento assistenziale in conformità al provvedimento assunto dal competente organo dell'ente;
 - 5) La predisposizione e la consegna dei buoni avvengono secondo le modalità procedurali fissate al successivo articolo.

Art. 14

MODALITA' PROCEDURALI PER L'ATTIVAZIONE DELL'ASSISTENZA IN NATURA

- 1) La fornitura dei generi previsti dal 1° comma del precedente articolo è ordinata *esclusivamente a tutte le ditte locali; le ditte saranno* prescelte dall'amministrazione in base al criterio della maggiore vantaggiosità offerta. Il relativo confronto economico può essere acquisito nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di fornitura di beni, con riferimento ai prodotti che l'Ente intende fornire.
- 2) La fornitura di generi è ordinata alle ditte con buoni da staccarsi da un registro a doppia copia, firmati dal funzionario responsabile del settore competente per materia, in esecuzione del provvedimento con cui è stato disposto l'intervento assistenziale;
- 3) Ciascun buono deve indicare gli estremi del provvedimento con cui è stato disposto l'intervento assistenziale in natura, la ditta incaricata della fornitura, le generalità complete del soggetto assistito, la specificazione del capitolo di bilancio su cui grava la relativa spesa;
- 4) La ditta prescelta ad avvenuta consegna dei prodotti indicati nel buono tratterà quest'ultimo per allegarlo alla fattura che rimetterà all'Ente per la relativa liquidazione alla scadenza del mese di riferimento.

Art. 15

ASSISTENZA IN NATURA CARATTERE URGENTE

- 1) In presenza di particolari circostanze e nei casi di emergenza l'assistenza in natura può essere prestata a soggetti temporaneamente presenti nel comune. In tal caso il provvedimento concessivo del beneficio dovrà fare espressa menzione delle condizioni di bisogno del richiedente non diversamente ovviabili in relazione alle circostanze o all'emergenza accertati;

- 2) L'intervento assistenziale di cui al comma precedente viene disposto con provvedimento del Sindaco fermo restando la responsabilità procedimentale del dipendente preposto al pertinente servizio.

Art. 16

ASSISTENZA ECONOMICA IN NATURA FINALIZZATA AL SOSTEGNO SCOLASTICO E ALLA GARANZIA DEL DIRITTO ALLO STUDIO

- 1) In favore di alunni della scuola dell'obbligo appartenenti a nuclei familiari che presentino particolari problematiche di natura socio-economica, può essere corrisposto, su proposta motivata dell'ufficio servizi sociali un sostegno economico in natura attraverso il rilascio di buoni-libro già forniti dall'amministrazione comunale ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio.
- 2) Possono accedere al beneficio di cui al presente articolo gli studenti residenti da almeno un anno nel territorio comunale, appartenenti a nuclei familiari il cui reddito complessivo non superi di una volta e mezzo l'importo corrispondente al minimo vitale.
- 3) Al fine di evitare l'utilizzo improprio delle somme assegnate in favore dell'alunno, l'agevolazione verrà concessa una volta l'anno mediante appositi buoni acquisto ciascuno dei quali secondo il tipo di fabbisogno evidenziato dal Servizio Sociale avrà il seguente valore
 - Libri di testo, sussidi didattici e di cancelleria nella misura massima di €.200,00 per minore. Qualora i minori all'interno dello stesso nucleo familiare siano più di uno il sussidio da corrispondere non potrà superare la somma di €.500,00
 - Vestiario (calzature, vestiti, tute da ginnastica, ecc) nella misura massima di €.150,00 qualora i minori all'interno dello stesso nucleo familiare siano più di uno il sussidio da corrispondere non potrà superare la somma di €.400,00.
- 4) Identico sostegno assistenziale può essere esteso fino a completamento degli studi agli alunni, *privilegiando quelli* capaci e meritevoli, delle scuole medie superiori appartenenti a nuclei familiari economicamente disagiati e che abbiano i requisiti indicati al comma 2 del presente articolo. In alternativa, a tali studenti può essere concesso un "assegno di studio" di importo complessivo non superiore a €.500,00 annue alle condizioni e con le procedure sotto specificate:
 - a. Il contributo deve essere utilizzato per coprire in tutto o in parte, le spese da sostenere per l'acquisto di libri di testo e/o di materiale didattico di carattere inderogabile e/o per il pagamento della tassa di iscrizione scolastica;
 - b. Potranno godere del beneficio gli alunni che all'esame di scuola media inferiore abbiano riportato almeno il *voto di 8 (otto)* e che, alla fine dell'anno scolastico precedente a quello della richiesta del contributo, abbiano riportato una media non inferiore a "sette" o un giudizio sintetico equipollente;
 - c. L'assegno di studio viene accordato a seguito di segnalazione da parte del Preside dell'Istituto scolastico frequentato dallo studente interessato e previa verifica da parte del servizio sociale comunale, delle relative condizioni di ammissibilità, con esclusivo riferimento agli studenti che abbiano la residenza nel territorio del Comune.
 - d. *Spese di viaggio: le spese di viaggio a favore di studenti residenti frequentanti le scuole superiori della città possono essere richieste quando tali spese sono sostenute per acquisto biglietti di viaggio per raggiungere la propria scuola e per rientrare presso la propria abitazione, fino ad un massimo di €.250,00 annui e a seguito di presentazione del titolo di viaggio singolo o complessivo attestante la spesa sostenuta.*

Art. 17

CRITERI E MISURE DELLE PRESTAZIONI D'ASSISTENZA ECONOMICA

Il sostegno economico in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno ha funzione di integrazione del reddito stabilmente o temporaneamente inferiore al minimo vitale. L'accesso alle prestazioni di carattere economico è consentito in relazione al minimo vitale che rappresenta la soglia minima di reddito ritenuta indispensabile al soddisfacimento delle esigenze fondamentali della vita.

Il "minimo vitale" viene calcolato prendendo come riferimento la quota base mensile corrispondente alla pensione minima INPS periodicamente rivalutata secondo gli indici ISTAT. Alla determinazione del reddito familiare complessivo concorrono le entrate di qualsiasi natura .

La valutazione della situazione economica e della determinazione del minimo vitale viene stabilita facendo riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente e dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

Il fabbisogno minimo corrispondente al minimo vitale dell'intero nucleo familiare o della convivenza, viene calcolato applicando i sotto specificati parametri:

- Capo famiglia 75% della quota base mensile della pensione minima INPS
- Coniuge a carico 25% della quota base della pensione minima INPS
- Familiari a carico da 0 a 14 anni 35% della quota base della pensione minima INPS.
- Altri familiari a carico 15% della quota base della pensione minima INPS.

Alla determinazione del reddito familiare o della convivenza concorrono tutte le entrate di qualsiasi natura derivanti da prestazioni di lavoro anche occasionale nonché da prestazioni previdenziali e/o assistenziali (fatta eccezione per le forme straordinarie di assistenza), assegni familiari, assegni di mantenimento, rendite di qualsiasi natura ivi comprese quelle a carattere riparatorio (pensione di invalidità) godute dal richiedente.

Non può essere beneficiario di intervento di assistenza economica chi sia proprietario di beni immobili che assicurino un reddito effettivo tale che, aggiunto ad altre qualsivoglia entrata, raggiunga il minimo vitale.

Il raffronto tra l'importo corrispondente al minimo vitale e le entrate complessive del nucleo familiare o della convivenza consentirà di verificare la sussistenza o meno del fabbisogno assistenziale primario o aggiuntivo a secondo che da tale raffronto emerga una differenza positiva o negativa, fatti salvi i limiti di reddito di miglior favore previsti da presente regolamento per determinare particolari forme di assistenza.

Altri criteri guida per la valutazione dello stato di bisogno sono:

1. Situazione familiare (Si sottrae dal reddito mensile l'eventuale affitto di casa od altre spese con carattere continuativo e documentabili);
2. Situazione sociale (solitudine, vedovanza, carcerazione, prole numerosa, abitazione angusta o misera etc);
3. Situazione sanitaria (malattie gravi da comprovare mediante certificazione medica rilasciata presso una struttura pubblica),
4. Indicatori di consumi (energia elettrica, gas e telefono, di cui saranno richieste le bollette).

Quando il destinatario del beneficio mostri inaffidabilità della corretta gestione della somma da erogare, in particolare quando tale atteggiamento comporta grave pregiudizio per la sussistenza dei familiari a carico, si deve preferire l'erogazione parziale o totale del contributo sotto forma di beni di prima necessità (buoni acquisto, generi alimentari e simili).

Art. 18

ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA (SERVIZIO CIVICO)

L'obiettivo principale del servizio è la disincentivazione di ogni forma di mero assistenzialismo. Il servizio civico mira al reinserimento sociale, mediante l'assegnazione di ogni attività lavorativa di soggetti ex detenuti, ex tossicodipendenti o comunque portatori di un disagio sociale e al sostegno economico delle famiglie o *individui meno abbienti* o disagiati (coniugi separati giuridicamente) ivi compresi i nuclei familiari con minori riconosciuti dalla sola madre e i nuclei orfanili.

Il predetto servizio coincide con l'assistenza economica continuativa e temporanea ed è finalizzata a rendere partecipe il destinatario dell'intervento.

Si prevedono pertanto delle prescrizioni che l'interessato deve svolgere mettendo a disposizione il suo impegno in uno dei seguenti settori organizzati dall'Amministrazione Comunale:

- Servizio di custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali (palestre, impianti sportivi, edificio municipale etc);
- Servizio di sorveglianza minori che usufruiscano di trasporto pubblico comunale;
- Servizio di vigilanza presso le scuole;
- Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- Servizio di aiuto a persone disabili e anziani;
- Servizi istituzionali in genere.

Lo svolgimento delle suddette attività da parte degli Utenti ammessi a beneficiare dell'assistenza continuativa o temporanea, non costituirà un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, in quanto prestazione avente carattere occasionale e non professionale, non soggetta a rigorosi orari e resa esclusivamente a favore della città.

Il compenso forfetario pertanto non ha natura corrispettiva, rispetto alla prestazione di servizio, ma esclusivamente assistenziale.

Tale erogazione non costituisce reddito di lavoro autonomo, né subordinato e non è soggetto ad alcuna ritenuta o I.V.A.

Art. 19

PROCEDURA

Per l'inserimento nelle attività di Servizio Civico l'Assistente Sociale provvederà ad individuare tra tutti i *cittadini bisognosi* quelli che, disoccupati e abili al lavoro, si ritengono più idonei a svolgere le mansioni di cui sopra.

Gli utenti individuati sono obbligati ad accettare pena la decadenza da qualsiasi altro intervento socio-assistenziale.

Essi dovranno dichiarare in apposito modello di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione può assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'A.C.

Art. 20

ISTRUTTORIA

Per detto servizio si provvederà a stipulare apposita assicurazione, sia per gli infortuni durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi.

I soggetti ammessi a beneficiare dell'assistenza "finalizzata", (CONTINUATIVA O TEMPORANEA), dovranno essere avvisati almeno cinque giorni prima dell'inizio previsto del servizio, mediante comunicazione scritta da parte dell'ufficio competente, ove sarà comunicato il tipo e la durata del servizio da espletare.

La disponibilità a svolgere il servizio da parte di soggetti incaricati dovrà essere comunicata all'ufficio competente, almeno tre giorni prima dall'inizio del servizio, a pena di decadenza senza possibilità di ricorso.

Sia l'A.C. che gli interessati possono, in qualsiasi momento, porre fine senza alcun preavviso al servizio con semplice comunicazione scritta, qualora si instaurino situazioni oggettive e/o soggettive che vanifichino il valore sociale e le finalità dell'iniziativa del "servizio civico".

Ogni assistito che presterà detto servizio di propria spontanea volontà riceverà un sussidio forfettario, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 500,00, per l'attività e il numero delle ore previste nel progetto finalizzato dall'Amministrazione per un massimo di tre mesi nell'arco dell'anno *rinno­vabili per un altro trimestre a graduatoria esaurita*.

La vigilanza su tale servizio è affidata all'Assistente Sociale ed ai Vigili Urbani.

Dovrà essere rispettato il principio della rotazione nell'individuazione dei soggetti assistibili.

Art. 21

PROCEDIMENTO PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI

Le richieste di prestazioni assistenziali, devono essere presentate per iscritto su apposito modulo fornito dall'Ufficio Servizi Socio-Assistenziali e possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno.

La richiesta deve essere prodotta dal capo famiglia eccezionalmente per motivi di salute o detenzione di quest'ultimo potrà essere presentata da un altro componente del nucleo familiare.

L'ufficio socio-assistenziale assicura la necessaria assistenza nella compilazione del modulo stesso.

All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze, la natura e l'entità del bisogno.

In particolare è richiesto:

- Dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate previste dalla L.R. n. 22/86.

- mancanza di familiari tenuti per legge agli alimenti (433 c.c.)

- certificato di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età di lavoro;

- altri documenti particolari (ricevute di bollette ENEL, TELECOM dell'ultimo anno, fatture, eventuali ricevute d'affitto);

- ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda.

La domanda, completa della documentazione prescritta, va protocollata nel protocollo generale dell'Ente.

Nell'atto della presentazione dell'istanza il cittadino sarà informato che il Comune ai sensi della normativa vigente D.P.R. 20 Ottobre 1998, n. 403, art. 11 procederà al controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 26 della Legge n. 15/68 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva.

Art. 22

ACCERTAMENTO ISTRUTTORIO

Le domande pervenute vengono esaminate secondo l'ordine cronologico.

Verranno valutate le dichiarazioni fornite dal richiedente e la documentazione prodotta, salvo che non si ritenga necessario acquisire d'ufficio elementi di integrazione e di confronto.

Durante l'istruttoria inoltre potrà essere richiesto ad integrazione dell'istanza qualunque altro documento ritenuto necessario ai fini della valutazione della situazione.

La valutazione e la proposta di intervento sono affidate all'assistente sociale. La proposta sarà presentata alla Giunta Comunale, per l'approvazione mediante una relazione nella quale saranno riportati:

- dati anagrafici del richiedente ;
- composizione del nucleo familiare;
- intervento richiesto;
- situazione economica;
- tipologia del problema;
- proposta d'intervento.

A cura dell'ufficio sarà redatta apposita graduatoria che terrà conto dei seguenti requisiti:

- *avere un reddito complessivo riferito all'intero nucleo familiare inferiore al minimo vitale;*
- *avere subito una situazione imprevista ed eccezionale tale da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente ed il relativo nucleo familiare normalmente dispongono;*
- *di non avere rifiutato soluzioni alternative di lavoro all'assistenza economica;*
- *dare comunicazione al Comune di eventuali attività lavorative da intraprendere nel periodo di ammissione al beneficio, pena la decadenza;*

la graduatoria dei soggetti che possano fruire di determinati trattamenti assistenziali verrà predisposta, *mediante sorteggio a parità di punteggio*, dall'ufficio servizi sociali a conclusione di un'attenta istruttoria e sarà sottoscritta dal responsabile del settore e dall'assistente sociale nonché approvata dalla Giunta comunale.

A conclusione dell'istruttoria i richiedenti saranno informati verbalmente o per iscritto sull'esito dell'istanza.

Art. 23

DECISIONE E COMPETENZE DELLA GIUNTA

L'istruttoria si conclude con la definizione del tipo di contributo da concedere, della sua entità, della sua decorrenza e della sua durata, ovvero con la non ammissione al contributo per mancanza di requisiti, secondo i criteri fissati dal presente regolamento. La competenza a disporre i contributi e i benefici assistenziali previsti dal presente regolamento in relazione al disposto dell'articolo 15 comma 1 sub lettera b della l.r. 44/91, appartiene alla giunta comunale fatte salve le competenze gestionali del responsabile del servizio ai sensi del successivo articolo. In materia di assistenza economica e per tutti gli interventi assistenziali la giunta è tenuta ad esaminare la relativa proposta di deliberazione munita dei pareri prescritti dal articolo 53 della legge 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 entro quindici giorni dalla sua presentazione.

Nel caso in cui la giunta disponga l'erogazione dei contributi in favore di soggetti nuclei per i quali l'ufficio dei servizi sociali si sia espresso negativamente, dovrà motivare il provvedimento in maniera congrua. Analoga condizione dovrà essere osservata nel caso in cui l'ufficio dei servizi sociali proponga l'erogazione di contributi e la giunta non accolga in tutto o in parte la proposta.

Nel contesto del dispositivo delle deliberazioni adottate dalla giunta per attivare diverse forme di assistenza sarà riconosciuto ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 10/1991, l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità previste per ciascuno intervento del presente regolamento.

Art. 24

PUBBLICITA'

In applicazione della L.R. 10/91 l'Amministrazione procederà, nelle forme ritenute più idonee, a dare pubblicità al presente regolamento, che ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, verrà pubblicato ai sensi dell'art. 10 delle preleggi al c.c.

Art. 25

COMPETENZE GESTIONALI DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO

La liquidazione dei benefici previsti dal presente regolamento, ove non sia stata disposta nel contesto della deliberazione con cui la giunta abbia stabilito di accogliere la relativa istanza in tutti i casi in cui in base al provvedimento della giunta e nell'ambito delle somme con lo stesso impegnate, debba avvenire in un momento successivo o in termini cadenzati, rientra, ai sensi del D.L/vo. 267/2000, tra le competenze gestionali devolute al responsabile del servizio che vi provvede con apposita determinazione, da adottare previa acquisizione dell'attestazione di copertura della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario del comune.

Art. 26

RICHIESTE DI RIESAME

I provvedimenti di rigetto di istanze mirate ad ottenere interventi o trattamenti socio-assistenziali obbligatori dovranno essere notificati agli interessati nei modi legge.

Resta ferma la responsabilità da parte degli interessati di ricorrere avverso le decisioni negative della giunta, con impugnativa della relativa deliberazione della normativa vigente in materia e secondo quanto sarà specificato nel dispositivo della deliberazione stessa ai sensi dell'articolo 3, 4 comma della L.R. 10/91.

L'amministrazione comunale con il supporto del competente ufficio prende in considerazione eventuali richieste di riesami di istanze rigettate, qualora le stesse vengano formulate da parte degli interessati alla luce di elementi di valutazioni non prese in esame in sede di istruttoria originaria, oppure, in base al convincimento dell'erronea valutazione dei presupposti di fatto /o di diritto e della disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti assistiti.

Art. 27

SCHEDARIO DEI SOGGETTI ASSISTITI

L'ufficio preposto alle pratiche di assistenza economica avrà cura di istituire una scheda individuale dei soggetti assistiti nel cui contesto dovranno essere riportati tutti gli interventi assistenziali attuati in favore del soggetto cui la scheda si riferisce.

Lo schedario costituito dalle schede individuali di cui al precedente comma dovrà essere costantemente aggiornato in modo da consentire l'esatta rilevazione della scheda con specificazione dei provvedimenti adottati a tal fine dall'Amministrazione.

Le schede e lo schedario previsti dai precedenti commi potranno essere, redatti su supporti magneti e formeranno oggetto di apposito servizio informatizzato dell'ente.

Art. 28

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO ABROGAZIONE DI NORME REGOLAMENTARI PRECEDENTI

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione ai sensi del vigente O.R.EE.LL e sarà inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti comunali.